

STATUTO

BETTER TOMORROW SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: NETTUNO RM VIA DEI TINOZZI 14

Numero REA: RM - 1596532

Codice fiscale: 15518631005

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-08-2025 - Statuto completo	2
--	---

----- Allegato "A" alla raccolta 5689 -----

----- STATUTO -----

----- DENOMINAZIONE -----

Art. 1) E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione -----

----- "BETTER TOMORROW SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" -----

----- in forma abbreviata -----

----- "BETTER TOMORROW S.R.L.". -----

----- SEDE -----

Art. 2) La società ha sede nel comune di Nettuno. -----

La società ha sede secondaria in Albania nella città di Tirana

----- OGGETTO -----

Art. 3) La società, ha per oggetto le seguenti attività: -----

- organizzare l'opera di salvataggio costiero, d'alto mare, sui laghi, sui corsi d'acqua e nelle piscine; -----
- cooperare al soccorso dei naufraghi e sovvenire le famiglie indigenti della classe marinara ed affini; -----
- cooperare all'estinzione di incendi sul mare, sui laghi, fiumi e corsi d'acqua; -----
- prevenire ed impedire le asfissie per sommersione; -----
- divulgare, comunque, la arti e le industrie marinare e analoghe e specialmente favorire lo sviluppo fisico e morale della gioventù; -----
- curare ed assecondare utili iniziative che abbiano attinenza con lo scopo sociale, quali la formazione fisica degli associati, attraverso l'esercizio di attività sportive; -----
- istruire e preparare i candidati agli esami per il conseguimento del brevetto di bagnino di salvataggio; -----
- conferire riconoscimenti a chi si è particolarmente distinto in opera di salvataggio; -----
- sensibilizzare i giovani sull'importanza sociale degli scopi e delle finalità dell'associazione e favorire iniziative di ogni genere e specie, utili e teleologiche allo sviluppo di una coscienza del volontariato nella collettività ed a favore di essa; -----
- di promuovere direttamente e/o indirettamente, la cultura della prevenzione dei pericoli e/o dell'insorgenza dello stato di pericolo per le persone in acqua, nonché del salvataggio e dei primi soccorsi; -----
- indire corsi di aggiornamento per i docenti delle scuole statali e non, di ogni ordine e grado, con lo scopo e la finalità di divulgare ed insegnare le tecniche e le arti marinaresche, con particolare riferimento alla prevenzione degli incidenti; -
- organizzare e svolgere corsi di formazione, qualificazione, riqualificazione e specializzazione per creare e migliorare la capacità culturali e professionali di quanti esercitano o intendono esercitare attività nautiche e turistiche, a qualsiasi scopo esse siano rivolte; -----
- svolgere ogni attività ed iniziativa atta a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle problematiche ambientali, con

particolare riguardo al rispetto dell'ambiente marino e delle acque interne; -----

- tenere corsi di istruzione e preparazione propedeutici agli esami per il conseguimento del brevetto di marinaio di salvataggio e di bagnino marino agli aspiranti candidati suoi soci, che siano in possesso dei requisiti tutti previsti dallo statuto fondamentale e dalle relative disposizioni di attuazione; -----
- indire corsi aggiornamento per i docenti delle scuole statali e non, di ogni ordine e grado, con lo scopo e la finalità di divulgare ed insegnare le modalità con cui prestare il primo soccorso agli asfittici, insegnando specificamente ed in particolare le pratiche di respirazione artificiale e di massaggio cardiaco esterno; -----
- istituire sezioni di asilo di soccorso sulle spiagge, sui laghi, sui corsi d'acqua, ove esistano stabilimenti balneari o società di navigazione o canottaggio e dovunque ve ne sia la necessità, fornendole di tutto quanto utile e necessario per compiere efficacemente il salvataggio dei sommersi e degli asfittici; -----
- mantenere bagnini presso gli asili di soccorso durante la stagione balneare; -----
- divulgare, comunque, le istruzioni sui modi di soccorrere gli asfittici; -----

aprire scuole o sezioni di nuoto e voga; bandire regate, e provvedere a quanto può meglio conferire all'incremento delle arti marinare; -----

- servizi di cura degli animali da compagnia quali: presa in pensione; -----
- tolettatura, addestramento, custodia; -----
- attività dei canili; -----
- attività dei dog-sitter; -----
- servizi degli accalappiacani; -----
- fabbricazione porte ed infissi di legno; -----
- fabbricazione dei prodotti della lavorazione del legno; -----
- vendita prodotto fisici; -----
- vendita prodotti digitali; -----
- vendita diretta on line al consumatore; -----
- vendita online all'ingrosso; -----
- attività di servizi di intermediazione per il commercio al dettaglio non specializzato; -----
- commercio all'ingrosso di altri prodotti n.c.a. -----
- noleggio e leasing operativo di autoveicoli (con peso massimo consentito non superiore a 3,5 tonnellate) senza conducente, indipendentemente dalla durata del noleggio o dalle modalità di pagamento, che ad esempio può essere effettuato tramite abbonamento: -----
- automobili, autocaravan (con motore proprio) leggeri, altri autoveicoli leggeri senza conducente -----
- noleggio di automobili condivise -----

- noleggio e leasing operativo senza conducente di automobili di proprietà di individui -----

- noleggio e leasing operativo di motocicli. -----

Si precisa che eventuali servizi che costituiscano oggetto di attività riservate a professionisti saranno forniti non direttamente ma esclusivamente a mezzo di professionisti a ciò direttamente abilitati ed iscritti nei relativi albi professionali. -----

La società potrà, inoltre, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, in modo non prevalente, compiere in forma diretta o indiretta, tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie, ivi comprese: richiesta mutui ipotecari e fondiari, anticipazioni finanziarie, leasing immobiliari o mobiliari, assunzione di obbligazioni e concessione di avalli, di fidejussioni, di pegni, di ipoteche e di altre garanzie reali anche a favore di terzi per impegni altrui, postergare garanzie, acquistare partecipazioni in altre società aventi fine analogo o connesso al proprio, esclusa la raccolta del risparmio presso il pubblico. -----

Il tutto sempre nei limiti delle vigenti disposizioni di legge. -----

----- DURATA -----

Art. 4) La durata della Società è fissata dalla data della sua costituzione fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta). -----

----- CAPITALE -----

Art. 5) Il capitale sociale è fissato in Euro 485.000,00 (quattrocentottantacinquemila virgola zero zero) diviso in quote come per legge. -----

Le quote di partecipazione ed i diritti sociali di ciascun socio sono di norma proporzionali ai conferimenti, ma esse possono essere determinate anche in misura non proporzionale. -----

Possono essere conferiti in società ogni tipo di bene suscettibile di valutazione economica diverso dal denaro, anche opere o servizi, solo qualora il capitale sociale sia pari o superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila/00). -----

----- AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE -----

Art. 6) Salvo per il caso di cui all'art. 2482 ter c.c. i soci possono prevedere nella delibera assembleare di aumento del capitale sociale che l'aumento stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso. -----

----- TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PER ATTO TRA VIVI -----

Art. 7) PRELAZIONE Qualora un socio intenda vendere o comunque trasferire, a qualsiasi titolo, anche gratuito, in tutto o in parte la propria quota - anche per il solo diritto di usufrutto - egli dovrà preliminarmente offrirla in prelazione a tutti gli altri soci in proporzione alla rispettiva quota detenuta. -----

Tale offerta, da inoltrare a mezzo lettera raccomandata A.R. da spedirsi al domicilio degli altri soci risultante dal Libro

soci, o in sua assenza, al domicilio risultante dal registro delle imprese, dovrà peraltro indicare il prezzo richiesto e le modalità di pagamento. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui appresso la volontà di esercitare la prelazione, nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato mediante relazione giurata di un esperto nominato dal presidente del tribunale su istanza della parte più diligente; nell'effettuare la sua determinazione l'esperto dovrà tenere conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione ad un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società. -----

Entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione i soci interpellati dovranno esercitare il diritto di prelazione obbligandosi ad acquistare la quota loro proporzionalmente spettante al prezzo richiesto. -----

Se il diritto di prelazione è esercitato da più soci la partecipazione offerta spetta a questi in misura proporzionale alle partecipazioni già possedute da ciascuno di loro. -----

Qualora il diritto di prelazione per l'intera quota offerta non venga esercitato nei termini indicati, l'offerente sarà libero di effettuare la vendita allo stesso prezzo indicato entro tre mesi dall'ultimo termine concesso agli altri soci; trascorso tale termine l'offerta dovrà essere rinnovata. -----

Ove uno o più soci non siano interessati ad esercitare il proprio diritto di prelazione, anche prima che siano trascorsi i venti giorni, potranno inviare al socio che intende vendere o trasferire in tutto o in parte la sua quota lettera raccomandata a.r. di rinuncia. Comunque la cessione della partecipazione può essere effettuata in assenza delle formalità sinora indicate se il socio che intende cedere la propria partecipazione ha ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci in forma scritta. Nel caso anzidetto in cui qualcuno dei soci aventi diritto alla prelazione non eserciti il diritto a lui spettante questo si accrescerà automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che viceversa intenderanno valersene e che non vi avranno espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante. -----

Il diritto di prelazione non si applica nel caso in cui la cessione venga fatta a favore del coniuge, dei figli e dei fratelli del socio alienante. -----

Art. 8) GRADIMENTO Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al precedente articolo, in caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni o di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle stesse, è richiesto il gradimento dell'assemblea. -----
Pertanto, il socio che intenda alienare la propria partecipazione o costituire sulla stessa diritti reali o di garanzia, dovrà comunicare con lettera raccomandata a.r. inviata alla società la proposta di alienazione, contenente l'indicazione della persona del cessionario, il prezzo e le altre modalità di trasferimento. -----
L'organo amministrativo dovrà, senza indugio, convocare l'assemblea dei soci al fine di acquisire il loro gradimento. -
I soci decidono a maggioranza degli intervenuti, qualunque essi siano. Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio richiedente il gradimento. -----
L'organo amministrativo dovrà comunicare al socio, con lettera raccomandata inviata all'indirizzo risultante dal libro dei soci, o in sua assenza dal domicilio risultante dal registro delle imprese, la decisione sul gradimento. -----
Qualora entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione (avvenuta con mezzi che ne provino l'avvenuta ricezione), il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire la partecipazione. -----
In caso di diniego del gradimento al socio spetterà il diritto di recesso. -----
Il trasferimento della partecipazione in favore del coniuge, dei figli e dei fratelli del socio alienante non è soggetto a gradimento. -----
L'intestazione fiduciaria della quota o la reintestazione della stessa da parte di società fiduciarie (previa esibizione di mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non sono soggette a quanto disposto nel presente e nel precedente articolo. -----
Ogni trasferimento di quote effettuato in violazione delle norme previste dal presente e dal precedente articolo sarà privo di efficacia nei confronti della società. -----

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PER SUCCESSIONE A CAUSA DI
MORTE -----

Art. 8-Bis) Le partecipazioni sociali sono liberamente trasmissibili per successione a causa di morte solo in favore del coniuge, dei figli e dei fratelli. In tali ipotesi non si applica né il diritto di prelazione, di cui al precedente articolo 7), né il gradimento di cui al precedente articolo 8). Nelle ipotesi in cui il trasferimento delle partecipazioni avvenga in favore di soggetti diversi da quelli suindicati dovranno rispettarsi i predetti meccanismi di prelazione e gradimento; resta salvo il diritto di liquidazione della partecipazione all'erede o legatario del socio defunto in caso di esercizio del diritto di prelazione o diniego del gradimento.

----- FINANZIAMENTI DEI SOCI -----

Art. 9) I soci avranno facoltà di concedere finanziamenti, peraltro mai obbligatori, anche non proporzionali, con diritto al rimborso nel rispetto del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e comunque delle disposizioni normative o regolamenti che saranno vigenti al momento in cui sarà effettuato il finanziamento. Tali finanziamenti, salvo diversa previsione scritta, saranno infruttiferi d'interessi e il loro rimborso sarà effettuato secondo quanto previsto dall'art. 2467 c.c. ----

----- DECISIONI DEI SOCI -----

Art. 10) Sono di competenza dei soci, oltre alle materie indicate all'articolo 2479, comma 2, del cod. civ.: -----

- le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione; -----

- le decisioni sugli argomenti per i quali i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale richiedano l'adozione di una decisione dei soci. -----

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2479 c.c le decisioni dei soci si adottano mediante delibera assembleare o mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso per iscritto dei soci. -----

Ciascun socio ha diritto ad un voto il cui valore è proporzionale alla misura della sua partecipazione. -----

Art. 11) La procedura di consultazione scritta o acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. -----

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. -----

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione, comunque non superiore a trenta giorni. -----

Le decisioni adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel Libro delle decisioni dei soci. -----

----- ASSEMBLEA -----

Art. 12) Le assemblee sono convocate dall'organo amministrativo - anche al di fuori della sede sociale, purchè in Italia o in un paese dell'Unione Europea - con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni lavorativi prima di quello dell'adunanza, con lettera raccomandata a.r., ovvero con qualsiasi altro mezzo, quali fax, e-mail o pec, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto. -----

La lettera con l'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza,

nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, purché in giorno diverso dalla prima, per il caso in cui nell'adunanza in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. -----

In mancanza delle suddette formalità, le assemblee si reputano regolarmente costituite qualora ricorrano tutti i presupposti previsti dall'art. 2479 bis u.c. c.c. -----

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2478-bis e 2364 del cod. civ., qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, l'assemblea che deve deliberare sul bilancio d'esercizio può essere convocata anche oltre il termine di cui al periodo che precede, ma non oltre centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. -----

In questo caso gli amministratori devono segnalare nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione. -----

Art. 13) Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, anche da soggetti non soci, mediante delega scritta, con l'osservanza delle norme di legge. -----

Art. 14) L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o da uno dei due amministratori e, in caso di loro assenza o rinuncia, dalla persona designata dall'assemblea. L'assemblea nomina, inoltre, un segretario anche non socio. -----

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza. -----

Delle deliberazioni assembleari verrà redatto un apposito verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario, trascritto, senza indugio, nell'apposito Libro. ---

Nei casi di legge ed inoltre quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. --

Art. 15) L'assemblea delibera su tutti gli oggetti di sua competenza per legge e per statuto. -----

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti. -----

Occorre il consenso di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale per le deliberazioni che comportano modifiche all'atto costitutivo e le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci. -----

Art. 16) L'assemblea può riunirsi anche mediante audio e/o video conferenza tra la sede e gli altri luoghi audio e/o video collegati precisati nell'avviso di convocazione. -----
Le condizioni essenziali per la validità dell'assemblea in audio e/o videoconferenza sono le seguenti: -----
- che vengano, per come detto, indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire (salvo l'ipotesi in cui l'assemblea si sia regolarmente costituita ai sensi dell'art. 2478-bis c.c.); -----
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; -----
- che sia consentito agli intervenuti di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. -----
Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente o il segretario, o il Notaio. -----
Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea non fosse tecnicamente possibile il collegamento con un altro dei luoghi previsti nell'avviso di convocazione per il collegamento, l'assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva, salvo che detta data non sia stata già indicata nell'avviso di convocazione. -----
Nel caso in cui, in corso di assemblea, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi audio e/o video collegati, la riunione verrà dichiarata sospesa dal presidente e saranno considerate valide le deliberazioni assunte sino al momento della sospensione, salvo che le stesse debbano ritenersi connesse alle deliberazioni non ancora assunte. -----
----- AMMINISTRAZIONE -----
Art. 17) La società è amministrata, alternativamente, da un Amministratore Unico ovvero da due Amministratori (con firma disgiunta o congiunta in base a quanto disposto all'atto della nomina) ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri. -----
L'assemblea sceglie il sistema di amministrazione e, nel caso del Consiglio, ne fissa il numero dei membri. -----
I componenti dell'Organo Amministrativo possono essere anche non soci e durano in carica per il periodo di volta in volta stabilito dall'assemblea dei soci all'atto della nomina e sono rieleggibili. -----
Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. -----

I soci possono, inoltre, assegnare agli amministratori un compenso annuale in misura fissa stabilita all'atto della loro nomina o successivamente, ovvero possono assegnare agli amministratori un compenso in misura proporzionale agli utili netti di esercizio. -----

I soci possono, altresì, accantonare a favore degli stessi amministratori somme a titolo di indennità per la cessazione della carica, il tutto nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia. -----

Art. 18) Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico sono investiti di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, ad eccezione di quanto per legge sia riservato all'assemblea; nel caso in cui l'amministrazione sia affidata a due persone i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società saranno esercitati in via congiuntiva o disgiuntiva a seconda di quanto previsto nella delibera di nomina. Gli amministratori potranno nominare procuratori per singoli affari. Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare a suoi membri i propri poteri delegabili a norma di legge. -----

Art. 19) La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, o a ciascuno dei due Amministratori, con facoltà di promuovere azioni od istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione, ed anche per i giudizi di revocazione e cassazione, nominando avvocati e procuratori alle liti. -----

La rappresentanza della società spetterà anche agli amministratori delegati, se nominati, nei limiti dei poteri conferiti. -----

----- ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

Art. 20) Il consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, quando lo ritiene necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno due componenti, presso la sede sociale o altrove con lettera raccomandata o fax da spedirsi almeno otto giorni liberi prima dell'adunanza o ciascun amministratore, nei casi di urgenza, con telegramma da spedirsi almeno un giorno libero prima. -----

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si intenderanno validamente costituite, in carenza di convocazione, quando saranno presenti tutti i componenti del Consiglio e, se nominato, il Sindaco Unico o Revisore. -----

La riunione è validamente costituita purché sia presente almeno la maggioranza assoluta degli Amministratori. -----

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. -----

In caso di parità di voti la proposta si intende accolta se la deliberazione del Presidente è favorevole. -----

Art. 21) Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi membri il Presidente se questi non è nominato dall'Assemblea. -

Art. 22) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, alle condizioni indicate al precedente articolo 16). -----

----- ORGANO DI CONTROLLO -----

Art. 23) L'assemblea dei soci, qualora lo ritenga opportuno e nei casi obbligatori per legge, nominerà un organo di controllo che, alternativamente, potrà essere formato da un sindaco unico, da un revisore o da un collegio formato da tre sindaci effettivi e due supplenti. La revisione legale dei conti potrà essere affidata, a scelta dell'assemblea dei soci, a un revisore o all'organo di controllo, sia monocratico che collegiale. -----

----- BILANCIO E UTILI -----

Art. 24) Gli esercizi sociali iniziano il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. -----

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio a norma di legge. -----

Art. 25) Gli utili netti di bilancio, prelevata la riserva legale, saranno a disposizione dell'assemblea. -----

----- SCIoglimento -----

Art. 26) Al verificarsi di una causa di scioglimento della società, l'assemblea verrà convocata per le necessarie deliberazioni. -----

Essa stabilirà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone il numero, i poteri, Uffici e Recapiti sia in Italia che all'Estero. -----

----- RECESSO -----

Art. 27) Il diritto di recesso spetta ai soci esclusivamente nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto. -----

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera inviata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Nella lettera raccomandata dovranno essere indicati: le generalità del socio recedente, il suo domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e l'ammontare della partecipazione di cui è titolare. -----

La raccomandata deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, della decisione che lo legittima. -----

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. -----

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. -----

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci, se presente. -----

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. -----

Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione. La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta. -----
La liquidazione del socio receduto dovrà avvenire nella misura e con le modalità indicate dall'art. 2473 c.c. -----

----- ESCLUSIONE -----

Art. 28) Oltre alle cause espressamente previste dalla legge, il socio può essere escluso qualora: -----

- risulti assente in sede assembleare, ripetutamente e senza giustificazione per oltre due esercizi sociali; -----
- sia irreperibile per oltre due esercizi sociali; -----
- senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento delle quote sociali o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo con la Società; -----
- svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali; -----
- venga condannato con sentenza passata in giudicato, alla reclusione per un periodo superiore ai cinque anni; -----
- sia dichiarato fallito, sia interdetto o inabilitato. -----

L'esclusione deve risultare da decisione dell'assemblea dei soci assunta con maggioranza qualificata dei soci presenti e rappresentanti almeno i due terzi del capitale sociale, non computandosi in tali maggioranze la quota posseduta dal socio da escludere. Se la società si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro socio o dell'organo amministrativo. -----

I soci esclusi hanno diritto alla liquidazione della propria quota che sarà effettuata ai sensi dell'art. 2473 bis c.c. -----

In sede di liquidazione della somma dovuta al socio escluso si dovrà tener conto, previa quantificazione, degli eventuali danni arrecati alla Società dalla inadempienza del socio escluso. -----

----- CLAUSOLA ARBITRALE -----

Art. 29) Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci, o tra la società ed i soci, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, verrà sottoposta, nei casi consentiti dalla legge, al giudizio di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la società. -----

Il procedimento arbitrale è regolato dalle leggi in materia. --
Le controversie promosse da amministratori, liquidatori e organo di controllo o revisore, ovvero nei loro confronti, sono anch'esse soggette alla presente clausola compromissoria. -----

----- TITOLI DI DEBITO -----

Art. 30) La società potrà emettere titoli di debito a norma dell'articolo 2483 del codice civile; in tale ipotesi spetta all'Organo amministrativo l'emissione dei suddetti titoli. -----

----- NORME DI RINVIO -----

Art. 31) Per quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alle norme vigenti in tema di società a responsabilità limitata.
F.to Daniele Penazzo -----

F.to Roberto Saracino Notaio -----
Impronta del sigillo -----